

STATUTO FRIENDS FOR WATER ONLUS

Art.1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma, l'associazione denominata Friends For Water - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'associazione:
 - a. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della formazione e della tutela dei diritti civili come meglio indicato nell'art.2;
 - b. svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di svolgere attività diverse da esse;
 - c. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - d. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - e. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 L. n. 662/1996, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Scopi e attività

1. L'associazione persegue lo scopo di favorire le relazioni con i Paesi in Via di Sviluppo e con i Paesi Emergenti, promovendo ogni possibile forma di collaborazione tesa allo sviluppo dell'uomo, nel rispetto della sua storia e delle sue origini. A tal fine l'associazione intende:
 - a) Privilegiare il recupero della storia e delle tradizioni culturali e religiose, delle arti e delle attività artigianali;
 - b) Privilegiare ogni intervento diretto al miglioramento del livello di vita mediante lo sviluppo dell'educazione, della cultura, della salute;
 - c) Privilegiare ogni intervento diretto al soddisfacimento delle necessità alimentari, alla prevenzione delle malattie di rilevanza sociale, alla conservazione del patrimonio ambientale;
 - d) Privilegiare lo sviluppo dell'istruzione nel rispetto delle tradizioni del paese;
 - e) Favorire la promozione delle opere sociali, dello sviluppo agricolo e di quello industriale;
 - f) Favorire la tutela della flora e della fauna locali, nel rispetto dell'equilibrio ecologico;

- g) Favorire il miglioramento della condizione femminile;
- h) Favorire la lotta alla droga e alle servitù fisiche e psichiche;
- i) Operare la formazione e l'emancipazione dell'infanzia e della gioventù.

2. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà inoltre:

- a) Realizzare progetti di cooperazione internazionale, direttamente o in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali;
- b) Aderire ad iniziative e consorzi di altri soggetti di cooperazione senza fini di lucro;
- c) Selezionare, formare ed utilizzare personale volontario che presti la propria opera in Italia e nel mondo, per lo svolgimento delle iniziative promosse dall'associazione;
- d) Promuovere la formazione di formatori sia italiani che dei paesi in via di sviluppo, nell'ambito delle attività di cooperazione e di volontariato con i PVS;
- e) Inviare volontari nei PVS con priorità verso i luoghi e le situazioni in cui sia necessaria una presenza per intervenire sui problemi dell'infanzia e della donna;
- f) Promuovere l'educazione e la formazione degli operatori e di tutti coloro interessati alle problematiche dell'infanzia, attraverso corsi di aggiornamenti, stage o altre simili iniziative;
- g) Realizzare attività di formazione ed educazione allo sviluppo, promuovere convegni pubblici, mostre ed iniziative varie, organizzando dibattiti ed assemblee per favorire la più ampia conoscenza dei problemi dell'infanzia e/o della realtà socio- culturale dei PVS;
- h) Realizzare interventi d'emergenza e di aiuto umanitario in situazioni di calamità naturali, carestie, siccità e quant'altro procuri uno stato di necessità nelle popolazioni, con particolare riferimento all'infanzia;
- i) Favorire e sostenere in Italia e nel mondo, la costituzione ed il rafforzamento istituzionale delle Organizzazioni associative che si muovano condividendo lo spirito dell'associazione, con particolare riferimento all'infanzia;
- j) Promuovere indagini, ricerche, studi e gestire progetti nel campo educativo e culturale, della formazione professionale, agroalimentare, artistica, industriale, commerciale, socio- sanitaria, di inserimento dei portatori di handicap, per il miglioramento dell'habitat e di ogni altro settore inerente la promozione dello sviluppo durevole per tutti i popoli;
- k) Promuovere la raccolta di fondi per lo svolgimento delle proprie attività e per la realizzazione di progetti di sviluppo.

3. all'interno delle attività dell'associazione e per raggiungere le finalità, secondo quanto riportato dalla legge 15/12/72, n. 772, modificata ed integrata dalla legge 24/12/74, n. 695 e dal regolamento di cui al D.P.R. 28/12/77, n. 1139 (e successive modifiche ed integrazioni), riguardanti il servizio sostitutivo civile, l'associazione potrà richiedere l'utilizzo di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo.

4. in seguito al riordino delle funzioni assistenziali e di volontariato, come previsto dal D.P.R. 24/7/77, n. 616 e dalla legge 21/10/78, n. 641 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché da leggi e regolamenti regionali e di enti locali e dalla

legge 11/8/91, n. 266 (e successive modifiche ed integrazioni) sul volontariato e dai relativi regolamenti, l'associazione potrà inoltre:

- a) stipulare convenzioni con enti statali, locali e pubblici, al fine di realizzare interventi e servizi di assistenza sociale;
- b) estendere i propri servizi, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri, agli apolidi, residenti nel territorio nazionale;
- c) estendere altresì i propri servizi agli stranieri dei PVS occasionalmente presenti o temporaneamente dimorati nel territorio nazionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili né dai competenti servizi statali o di enti locali, né dai servizi dello Stato di appartenenza degli interessati.

5. per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione potrà realizzare progetti ed attività finanziate e/o in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano, con l'Unione Europea, con le Agenzie delle Nazioni Unite e con ogni altra istituzione pubblica o privata, enti, organismi ed associazioni nazionali ed internazionali, firmando accordi o convenzioni, partecipando direttamente.

Art.3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.
2. I soci possono svolgere attività per conto dell'associazione nel rispetto dei vincoli di divieto di distribuzione indiretta degli utili ove retribuita.
3. Per ciascun socio non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'associazione.
4. L'adesione si intende a tempo indeterminato.
5. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
6. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - c. morte;
 - d. indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e gli ulteriori contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il comitato scientifico
- il collegio dei revisori dei conti.

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ovvero nei casi di modifica dello statuto, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, trasferimento della sede ovvero ogni altro argomento di carattere straordinario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio maggiore di età ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del consiglio direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - eleggere i componenti del comitato scientifico;
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
 - approvare il rendiconto preventivo;
 - approvare il rendiconto consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere il presidente;
 - b. assumere il personale o i soggetti ad esso assimilati nonché stipulare rapporti di collaborazione ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
 - c. nominare il segretario;
 - d. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - e. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - f. sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - h. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - i. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j. nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

b. provvede al disbrigo della corrispondenza;

c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

d. predispone lo schema del progetto di rendiconto preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre e del rendiconto consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo.

e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

f. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;

g. è a capo del personale.

Art.10

Comitato Scientifico

1. E' nominato dall'Assemblea, su parere del Consiglio Direttivo.

2. Elegge tra i suoi componenti il presidente.

3. Si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire a suoi membri la competenza su singoli argomenti.

4. Esso fornisce agli organi statutari il proprio parere consultivo sulle iniziative dell'Associazione, con particolare riferimento al programma di lavoro da sottoporre all'assemblea dei soci.

5. Dura in carica tre anni: i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori, ove nominato, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Ad esso è attribuito il controllo contabile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.12

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.14

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a. quote associative e contributi dei soci;

b. contributi dei privati;

c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

d. contributi di organismi internazionali;

e. donazioni e lasciti testamentari;

f. introiti derivanti da convenzioni;

g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

h. ogni altra entrata istituzionale o connessa che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria può essere disposta con firme disgiunte del presidente e del segretario nei limiti dell'importo di € 10.000,00.

Art.15

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa non è frazionabile né ripetibile o rivalutabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e non è trasmissibile salvo i trasferimenti mortis causa.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16

Rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i rendiconti preventivo entro il mese di ottobre e consuntivo entro il mese di marzo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ciascun anno.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art.17

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. L'assemblea si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.</p>

Art.18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Friends For Water Onlus si è iscritta presso la Direzione Regionale delle Entrate in data 5 agosto 2005, protocollo n. 63187